

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

coordinato con le specifiche tecniche DGSIA del 16.4.2014

- Trasmissione di atti e documenti informatici -

di Giulio SPINA*

Normativa

[DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44](#)

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

[MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014](#)

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Si veda anche [DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82](#)

Codice dell'amministrazione digitale

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Atti e documenti informatici

Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

Art.11 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 12 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

Ogni **atto** deve essere:

- in **formato PDF**;
- **privo di elementi attivi**¹;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale: **non è ammessa la scansione di immagini**;
- è sottoscritto con **firma digitale** o firma elettronica qualificata esterna: si veda *art 12, commi 2 e 3, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*
- è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo: si veda *allegato 5, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*. Esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La **nota di iscrizione a ruolo** è trasmessa per via telematica:

- come documento informatico;
- sottoscritta con firma digitale;
- strutturata in formato XML, come sopra.

Allegati

Art.12 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 13 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

I documenti:

- vanno allegati all'atto del processo come **documenti informatici**;
- sono **privi di elementi attivi**;
- sono consentiti nei seguenti **formati**: .pdf; .rtf; .txt; .jpg; .gif; .tiff; .xml; .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti; .msg, purché contenenti file nei formati precedenti;
- è consentito l'utilizzo dei seguenti **formati compressi** purché contenenti file nei formati precedenti: .zip; .rar; .arj.

I documenti probatori e allegati non informatici (di cui all'*Art.14 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 15 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*) sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e sono così identificati:

- a) numero di ruolo;
- b) progressivo dell'allegato;
- c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

¹ La norma nulla dice al riguardo. Si tratta, in generale, di elementi che consentano la modifica del file ovvero che attivino procedure potenzialmente nocive per il sistema informatico (così il Protocollo sul processo civile telematico sottoscritto il 30.9.2014 tra Tribunale di Trani e relativo Ordine degli Avvocati). Può anche farsi riferimento al riguardo all'art. 13, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, ove, con riferimento ai documenti informatici, si dispone che gli stessi devono essere privi di elementi attivi, tra cui "macro e campi variabili".

Trasmissione dei documenti (atti, nota iscrizione, documenti allegati agli atti)

Art. 13 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 14 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

Modalità di trasmissione

Tutti gli atti e i documenti vanno **trasmessi a mezzo PEC** con le seguenti modalità.

- Va creata una “**busta telematica**” (file in formato MIME che contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
 - a) **IndiceBusta.xml**: il DTD è riportato nell'Allegato 4 delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 (tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b);
 - b) **DatiAtto.xml**: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5 delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014;
 - c) **atto vero e proprio** (si veda quanto sopra specificato in merito alla “forma dell’atto del processo in forma di documento informatico”);
 - d) **allegati** (eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente; si veda quanto sopra specificato in merito agli “allegati”).
- La busta telematica viene **trasmessa a mezzo PEC all'ufficio giudiziario destinatario in allegato**: per le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati si veda l'Allegato 6 delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, di cui si riporta la seguente tabella:

Deposito dell'atto

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell'atto.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Oggetto	Sintassi: DEPOSITO [oggetto_deposito] Dove: [oggetto_deposito] = eventuale testo libero (ignorato dal sistema) Esempio: DEPOSITO Ricorso A vs. B
Corpo	Eventuale testo libero (ignorato dal sistema)
Allegati	[qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a "Atto.enc"), come da specifiche; il sistema accetta un solo file con estensione .enc, ed elabora solo quello; nel caso in cui vi siano più file .enc, il sistema elabora unicamente il primo

in particolare, il messaggio va inviato:

- mediante l'indirizzo PEC risultante dal “registro generale degli indirizzi elettronici”;
- all'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario (con “dominio giustizia”);

inoltre:

- La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte; se il messaggio eccede tale dimensione, viene inviato un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio; in argomento si veda [Schema di Giulio SPINA: processo civile telematico, così si depositano gli allegati eccedenti il limite di 30 megabyte](#);
- per la trasmissione dei documenti ci si può avvalere dei servizi del punto di accesso di cui all'art. 23, comma 9, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

- Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio PEC contenente **l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria** (per le anomalie, eccezioni e errori si veda l'art. 14 delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014)

Efficacia della trasmissione (avvenuto deposito):

i **documenti si intendono ricevuti** nel momento in cui viene generata la “**ricevuta di avvenuta consegna**” da parte del gestore di PEC del Ministero della giustizia: l’atto o il documento si intende così depositato (la ricevuta attesta il deposito);

NB: Quando la **ricevuta è rilasciata dopo le ore 14** il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Comunicazioni

Modalità di trasmissione

Art. 16 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 17 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

Le comunicazioni per via telematica avviene mediante **invio di un messaggio dall'indirizzo di PEC** dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di PEC del destinatario, indicato nel “registro generale degli indirizzi elettronici”. Per il formato del messaggio è riportato nell' *Allegato 8 delle specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*

Efficacia della trasmissione (avvenuto deposito):

La comunicazione:

- si intende **perfezionata** nel momento in cui viene generata la “**ricevuta di avvenuta consegna**” da parte del gestore di PEC del destinatario;
- soddisfa il requisito della **forma scritta**;
- non deve essere seguita da trasmissione del documento originale (*art. 45, D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82*);
- equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (*art. 45, D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82*);
- la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento sono **opponibili ai terzi** (*art. 48, D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82*).

a. Ricevute di avvenuta consegna

- Avvisi di mancata consegna** (pubblicato nel portale dei servizi telematici un apposito avviso, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori)

conservati nel fascicolo informatico.

Comunicazioni continenti dati sensibili:

- effettuata **per estratto** con contestuale **messa a disposizione dell'atto integrale** nell'apposita area del portale dei servizi telematici (*Art. 18 e allegato 8, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*)
- si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del destinatario.

Notificazioni

Richieste telematiche all'UNEP

Art. 17 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 19 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

Richieste di un'attività di:

- **notificazione;**
- **pignoramento.**

Va inoltrata la richiesta **a mezzo PEC**, secondo le specifiche tecniche prima esposte in materia di "Trasmissione di atti e documenti informatici": all'interno della **busta telematica** è inserito il file RichiestaParte.xml (l'XML-Schema è riportato nell'*allegato 5, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*).

La **notificazione per via telematica da parte dell'UNEP**:

- rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da parte degli uffici giudiziari;
- individua l'indirizzo PEC dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con mod. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34;
- una volta eseguita, il sistema informativo dell'UNEP **trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio** (per il formato del messaggio si veda l'*allegato 7, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014*):
 - il documento informatico
 - la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce;
 - le ricevute di PEC.

Notificazione cartacea.

L'ufficiale giudiziario effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare secondo le norme del c.p.c.

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 18 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 19-bis specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014

L'avvocato:

- **allega al messaggio PEC** il documento come segue:
 - a) se **l'atto da notificarsi è un documento originale informatico** (es atto di citazione), esso deve essere:
 - in formato PDF;
 - ottenuto da una trasformazione di un documento testuale;
 - senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
 - non è ammessa la scansione di immagini;

b) negli altri casi, i **documenti informatici o copie informatiche**, anche per immagine, di documenti analogici devono essere privi di elementi attivi (tra cui macro e campi variabili) e redatti nei formati sopra riportati;

- **trasmette all'ufficio giudiziario** all'interno della "busta telematica":
 - la copia dell'atto notificato e, come allegati:
 - la ricevuta di accettazione;
 - la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione.

N.B.1:

Il **contumace** ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

N.B.2:

L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione inserendo la **dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione** (cfr. art. 22, comma 2, D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82)

N.B.3:

Procura alle liti: si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio PEC mediante il quale l'atto è notificato (anche se a procura è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine).